



COMUNE DI COCCONATO

(Provincia di Asti)



Cortile del Collegio n. 3 – 14023 Cocconato (AT) – tel. 0141/907007 – Fax 0141/907677
C.F. 80005260056 – P.I. 01219650056
e-mail: tributi@cocconato.info – pec: tributi@pec.cocconato.info

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TURISTICO DI TRASPORTO DA PIAZZA DI PERSONE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio turistico con veicoli a trazione animale/equina è un servizio pubblico non di linea (servizio di piazza) disciplinato dall'art. 70 del Dlgs. 285/1992 Codice della strada e dalla L 15.1.1992 n. 21 e L.R.Piemonte n. 24 del 23.2.1995, che si svolge nell'area comunale in determinati tratti e zone in cui tali servizi sono consentiti, per interessi turistico-ricreativi.

ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio turistico-ricreativo con veicoli a trazione animale è disciplinato dal presente regolamento e, per tutto quando non previsto, dalle norme comunitari, nazionali, regionali e da ulteriori disposizioni e regolamenti comunali per servizi analoghi che non siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART.3 – LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1- L'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale è subordinato alla titolarità di uno specifico titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune per lo svolgimento del servizio e nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada e della normativa vigente.
- 2- Ogni licenza è riferita all'utilizzo di un solo veicolo
- 3- Non può essere assegnata più di una licenza a ciascuna persona

ART. 4 – DIVIETI E OBBLIGHI

- 1- Il titolo autorizzatorio deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutti gli spostamenti
- 2- Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente il titolare del titolo ha l'obbligo di:
 - Non depositare direttamente sul suolo foraggio dell'animale e provvedere all'asporto di eventuali resti
 - Mantenere pulito il suolo raccogliendo gli escrementi in apposita sacca, che deve essere svuotata frequentemente
 - Garantire le condizioni igieniche e di benessere del cavallo, attraverso le necessarie operazioni di cura del manto anche al fine di evitare annidamenti di parassiti
 - Mantenere sempre a disposizione dell'animale dell'acqua fresca e nutrimento soddisfacente

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1- Il servizio si svolge nell'area comunale lungo percorsi prestabiliti ed assegnati dal Comune, previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale. I tragitti terranno conto della condizioni viabilistiche e dovranno, per quanto possibile, essere privi di tratti che possano arrecare danni agli arti degli animali o che siano fonte di nervosismo, disturbo e paura.
- 2- Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico in apposita area, tale che siano garantite agli animali condizioni di benessere ed individuate da delibera di giunta.
- 3- Per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di viabilità, l'area di stazionamento può essere modificata in qualunque momento con delibera della Giunta.

ART. 6 – ORARI DEL SERVIZIO E TENUTA DEL REGISTRO

- 1- Il servizio potrà essere svolto dalle ore 9.00 alle ore 22.30 tutti i giorni dell'anno, salvo avversità atmosferiche che impediscano l'utilizzo degli animali.
- 2- Il conducente dovrà annotare in modo contestuale su apposito registro l'ora di inizio del servizio, le eventuali pause e l'ora di termine del servizio stesso.
- 3- Il registro deve essere tenuto a bordo ed esibito quando richiesto per gli appositi controlli.

TITOLO AUTORIZZATORIO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 7 – REQUISITI PER IL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

- 1- Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio turistico con veicoli a trazione animale può essere rilasciata a persone fisiche.
- 2- Il rilascio del titolo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - Proprietà o disponibilità giuridica di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dalle norme del Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.
 - Non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza per l'esercizio di piazza con veicoli a trazione animale o di precedente autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con veicoli a trazione animale, anche da parte di altri Comuni.
 - Non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada.
 - Non essere incorso in condanne definitive per maltrattamento di animali che comportino l'interdizione dell'attività previsto dall'art. 727 c.p. fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione.
 - Essere muniti di certificazione veterinaria di validità annuale attestante l'idoneità alla mansione specifica dell'animale destinato al traino, rilasciato dall' A.S.L, competente (il mancato rinnovo del certificato comporta l'obbligo di interruzione del servizio).
 - Essere proprietario o avere la disponibilità di almeno un cavallo idoneo al servizio.
 - Gli animali lavoratori devono avere a disposizione appositi ricoveri (aree o box). I cavalli che sono all'aperto devono disporre di una struttura coperta,

- chiusa almeno su tre lati atta a ripararli e deve essere allegata planimetria a firma del tecnico abilitato e relativa certificazione rilasciata dal
- Servizio Veterinario dall'A.S.L di competenza.
 - Aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nel rispetto dei minimi obbligatori fissati dalla normativa vigente.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

- 1- Il numero di attività da autorizzare è fissato in 1 (uno) aree di stazionamento

ART. 9 –VALIDITA' DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

- 1- Il titolo autorizzativo ha validità a tempo indeterminato
- 2- Ogni anno entro il 30 novembre deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il permanere dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento. Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere gli ulteriori documenti che ritenesse necessari.
- 3- La trasferibilità del titolo autorizzativo viene normata in analogia quanto disposto per le licenze di servizio di trasporto pubblico locale non di linea di taxi e noleggio con conducente.

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.10 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

- 1- I veicoli a trazione animale devono essere rispondenti alle caratteristiche previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
- 2- La rispondenza delle caratteristiche del veicolo, di cui ai commi precedenti, è verificata da esperto il quale rilascerà apposito certificato
- 3- Copia del certificato dovrà essere inviata al Comune che provvederà alla registrazione degli estremi identificativi dei veicoli.
- 4- Il certificato dovrà essere rinnovato ogni 5 (cinque) anni.
- 5- La valutazione della rispondenza delle caratteristiche del veicolo alla normativa verrà effettuata dal Comune
- 6- Il Comune provvederà a seguito della registrazione al rilascio delle targhe come previsto dagli art. 67 e 70 del Codice della Strada e dagli artt. 222 e 226 del relativo regolamento di esecuzione.

ART. 11 – REVISIONE DEI VEICOLI

- 1- La revisione dei veicoli a trazione animale a norma del comma 7 dell'art.226 del regolamento di esecuzione del codice della strada può avvenire a cura del Comune che ha rilasciato la licenza.

ART. 12 – SOSTITUZIONE DEI VEICOLI E DEL CAVALLO

- 1- In caso di sostituzione dei veicoli si applicherà quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale non di linea.
- 2- Il titolare dell'autorizzazione può sostituire il cavallo con altro idoneo al servizio, previa annotazione sul titolo da parte dell'ufficio competente.

ART. 13 – TARIFFE

- 1- E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre le tabelle con le tariffe applicate per i percorsi nelle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco ed inglese.

ART. 14 – ABILITAZIONE DEI CAVALLI

- 1- I cavalli devono essere dotati di certificato di abilitazione al lavoro rilasciato a cura dell' A.S.L. competente, nonché l'iscrizione all'anagrafe nazionale (microchip) e di passaporto.
- 2- Il certificato dovrà essere rinnovato annualmente.

ART. 15 – TUTELA DELL'ANIMALE

- 1- Il cavallo destinato alla trazione di carrozze per il trasporto pubblico deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro e che in quelle di riposo.
- 2- Non potrà essere impiegato alla trazione di vetture per il trasporto pubblico un cavallo non idoneo per caratteristiche morfologiche, anzianità o malattia.
- 3- Il cavallo che svolge attività di trazione di vetture pubbliche non potrà lavorare per più di sei ore al giorno ed avrà diritto a pause adeguate di riposo.
- 4- Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere che in estate il cavallo possa sostare all'ombra e che venga abbeverato regolarmente, è opportuno evitare il lavoro dei cavalli nelle ore più calde della giornata.
- 5- E' fatto divieto assoluto di tenere i cavalli sempre legati in posta.

ART. 16 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- 1- Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R.

ART.17 – DIFFIDA

- 1- E' soggetto alla diffida il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio turistico-ricreativo con veicoli a trazione animale che sia incorso, nell'arco di un anno, in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:
 - Non detenere nel veicolo i documenti previsti
 - Non esercitare con regolarità il servizio
 - Non mantenere il veicolo in condizioni di decoro
 - Fermare il veicolo, interrompere il servizio deviare di propria iniziativa il percorso stabilito.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Il titolo autorizzativo può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni nei casi seguenti:
 - Alla terza diffida nell'arco di un anno
 - Chiedere compensi diversi da quelli pubblicati
 - Utilizzo di veicoli e cavali diversi da quelli autorizzati
 - Nei casi previsti dall'art.727 del Codice Penale
 -

ART. 19 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Il provvedimento di decadenza è disposto a seguito di:
 - Perdita dell'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A.
 - Mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione.
 - Perdita dei requisiti di cui all'art.7.
 - Rinuncia del titolare
- 2- A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo.
- 3- La revoca/restituzione del titolo viene comunicata alla C.C.I.A.A. competente per l'adozione dei provvedimento di competenza